

Rassegna Stampa

di Venerdì 6 agosto 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
16	Il Sole 24 Ore	06/08/2021	<i>CENTRO SUD SICUREZZA FERROVIARIA, BANDO RFI DA 500 MILIONI (M.Morino)</i>	3
39	Italia Oggi	06/08/2021	<i>PONTI E VIADOTTI, FONDI DA 1,1 MID (M.Finali)</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
19	Il Sole 24 Ore	06/08/2021	<i>SOSPENSIVE IMPOSSIBILI PER LE OPERE PUBBLICHE RICONDUCIBILI AL PNRR (G.Saporito)</i>	5
1	Italia Oggi	06/08/2021	<i>IN AGOSTO DETRAZIONI PER 5 MLD (G.Provino)</i>	7
19	Il Sole 24 Ore	06/08/2021	<i>DA NOVEMBRE ADDIO AI TETTI PERCENTUALI SUI SUBAPPALTI EVENTUALI LIMITAZIONI DA VALUTARE CASO (P.Melandro)</i>	8
19	Il Sole 24 Ore	06/08/2021	<i>PER LE STAZIONI APPALTANTI LA LEVA DELL'APPALTO INTEGRATO PROROGATE LE PRINCIPALI NORME DEL (F.Carnovale)</i>	10
21	Il Sole 24 Ore	06/08/2021	<i>PROROGATE TUTTE LE PRINCIPALI NORME DELLO SBLOCCA CANTIERI (B.Valcastelli)</i>	12
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	06/08/2021	<i>L'AEROSPAZIO PIEMONTESE ACCELERA CON LE START UP (F.Greco)</i>	13
Rubrica Altre professioni				
32	Italia Oggi	06/08/2021	<i>CONSULENTI DEL LAVORO, DOMINUS SOLO TRA GLI ISCRITTI</i>	15
Rubrica Fisco				
27	Italia Oggi	06/08/2021	<i>TRANSIZIONE 4.0 PIU' CONVENIENTE (C.Bartelli)</i>	16
Rubrica Pubblica Amministrazione				
10	Il Sole 24 Ore	06/08/2021	<i>RECLUTAMENTO PA: SI' ALLA FIDUCIA SUL DECRETO</i>	17
35	Italia Oggi	06/08/2021	<i>DL RECLUTAMENTO, LE STABILIZZAZIONI NON RIGUARDERANNO I PROFESSIONISTI (L.Oliveri)</i>	18

E' stata fissata al 30 settembre 2021 la data di scadenza per il caricamento dei progetti

Ponti e viadotti, fondi da 1,1 mld

Per la sicurezza e la realizzazione di nuove infrastrutture

DI MASSIMILIANO FINALI

E' stata fissata al 30 settembre 2021 la data di scadenza per il caricamento dei progetti finanziati dalle risorse di cui al decreto ministeriale n. 225/21, il cosiddetto "decreto ponti", pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 luglio 2021. Sono disponibili fondi per 1.150 milioni di euro a valere sul triennio 2021/2023 e destinati alla messa in sicurezza di ponti e viadotti. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili guidato da Enrico Giovannini (gestore del fondo attuato dal decreto 7 maggio 2021) riceverà le schede relative ai programmi da presentare tramite il portale telematico disponibile all'indirizzo <https://dmpontiprovincia.mit.gov.it>. Le risorse per oltre 1,1 miliardi di euro sono quelle previste dall'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, destinate alla messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di

quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane.

Beneficiarie le province e le città metropolitane

I fondi sono destinati alla rete viaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia. Gli enti beneficiari assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento. Ai beneficiari è destinata la somma complessiva di 1,15 miliardi di euro, articolata in 350 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per l'anno 2023.

Fondi per ponti e viadotti

Le risorse sono utilizzate esclusivamente per la messa in

sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. I programmi possono includere il finanziamento di attività quali



Enrico Giovannini

censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonché altre spese tecniche necessarie per la

realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio). Può essere finanziato anche l'eventuale monitoraggio strutturale, purché coerente con i contenuti e le finalità della legge, comprensivo delle spese per l'effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidenza, dell'esposizione al rischio.

Il programma triennale

Il programma triennale 2021-2023, da presentare a cura dei beneficiari, è svilup-

pato sulla base della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, della vulnerabilità territoriale rispetto ad azioni naturali e dell'esposizione al rischio, oltre che dell'analisi della situazione esi-

stente e della previsione dell'evoluzione. I costi relativi a tali attività non possono eccedere il 25% dell'importo assente per la prima annualità. Il programma triennale deve contenere interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e/o di ricostruzione, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti e i relativi costi.

Approvazione in assenza di osservazioni

Il programma triennale 2021-2023 sarà considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma.

© Riproduzione riservata



Di Semplificazioni

Snellimento delle procedure

Le Sintesi del Sole

Sospensive impossibili per le opere pubbliche riconducibili al Pnrr

La regola base. Con le nuove norme prevale sempre la volontà di eseguire l'appalto che viene blindato: l'aggiudicatario con la stipula del contratto ottiene la consegna del cantiere e l'immunità rispetto a eventuali azioni cautelari

Guglielmo Saporito

Rilevanti novità per le opere pubbliche, con ipotetici vantaggi nei tempi, ma a spese della giustizia amministrativa. Basta, infatti, che un'opera sia collegata a un finanziamento in tutto o in parte riconducibile alle risorse del Pnrr, del Pnc (investimenti complementari) o dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per ottenere una corsia processuale speciale. Una corsia in cui (articolo 48, comma 4 del decreto legge 77/21), non sono previsti interventi cautelari del giudice, perché prevale sempre l'esecuzione dell'opera, blindando il vantaggio conquistato dall'aggiudicatario con la stipula del contratto e la consegna del cantiere. Si tratta di un'espansione di ciò che era previsto nel decreto legge 76/2020 per alcune grandi opere identificate dal Governo.

Una volta stipulato il contratto, l'aggiudicatario può, quindi, essere sicuro di portare a compimento l'opera, anche se dovessero emergere irregolarità nella procedura di gara. Dando prevalenza alla realizzazione dell'opera, si genera

stabilità nei tempi e si immunizza la procedura da eventuali interventi della magistratura: il soggetto esecutore rimane invariato mentre il diverso imprenditore che impugni la gara e vinca nelle aule giudiziarie, può pretendere solo un risarcimento del danno.

Tutto ciò significa che il giudice amministrativo, dinanzi a un contratto già stipulato, non può intervenire in via urgente (con la cosiddetta "sospensiva"): i tempi di esecuzione da rispettare prevalgono, infatti, sulla corretta scelta dell'impresa esecutrice, intaccando uno dei principi della funzione giudiziaria, cioè l'effettività della pronuncia del giudice.

Come in altri settori si accantona il principio secondo il quale la lite, se fondata, deve far conseguire al vincitore tutte le sue legittime aspettative. È evidente che un'opera pubblica (come un ponte) non può essere duplicata per reintegrare la pretesa dell'impresa che, in sede di gara, sia stata scavalcata illegittimamente; ed è altresì evidente che il tempo nell'esecuzione dei contratti pubblici esprime un rilevante interesse generale.

Tuttavia, nella preferenza per l'esecuzione dell'opera, c'è l'arretramento della soglia di giustizia

amministrativa proprio quando, con norme di accelerazione, si era riusciti a concentrare in pochi mesi (se non addirittura in settimane) la possibilità di avere una pronuncia del giudice. Una pronuncia che, nella fase di urgenza, poteva sopravvenire in pochissimi giorni, con esame in due gradi di giudizio.

Chi oggi sceglie la strada della lite innanzi i Tar, deve quindi sapere che il miglior risultato conseguibile, in caso di vittoria giudiziaria, può essere solo il risarcimento del danno, se l'amministrazione abbia già stipulato il contratto per l'esecuzione dell'opera. Il danno subito dall'impresa illegittimamente esclusa o scavalcata (mancato profitto, danno curriculare) dovrà poi essere adeguatamente provato (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 2/17), attivando una logica simile a quello della quantificazione del risarcimento in caso di copertura assicurativa.

Contestualmente alla compressione della tutela urgente e sostitutiva (articolo 48, decreto legge 77/21), il legislatore ha previsto (articolo 4, decreto legge 76/20) la possibilità che le amministrazioni stipulino polizze di assicurazione per danni da sospensione delle gare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IMAGOECONOMICA

COSA CAMBIA

A giudizio

Il giudice amministrativo, dinanzi a un contratto già stipulato, non può intervenire in via urgente (con la cosiddetta sospensiva): i tempi di esecuzione da rispettare, prevalgono infatti sulla corretta scelta dell'impresa esecutrice, intaccando uno dei principi della tutela giudiziaria, cioè l'effettività della pronuncia del giudice

Il cambiamento

Come in altri settori si accantona il principio secondo il quale la lite deve far conseguire al vincitore tutte le sue legittime aspettative. Resta spazio per un risarcimento



IO IL MIO 110% QUOTIDIANO

In agosto detrazioni per 5 mld
Provino a pag. 27

IL MONITORAGGIO DI ITALIAOGGI SUI DATI INVIATI DA ENEA SUGLI INTERVENTI EDILIZI

Il 110% prende il volo. Ad agosto oltre 5 mld le detrazioni

DI GIULIA PROVINO

Il superbonus del 110% prende il volo. Al 3 agosto 2021 sono oltre 5 miliardi di euro le detrazioni relative all'agevolazione del 110%, mentre arrivano a quota 32 mila i lavori con almeno un'asseverazione protocollata (Asid). Erano oltre 24 mila cantieri aperti a fine giugno per un ammontare di detrazione pari a circa tre miliardi e mezzo di euro. Questi i principali numeri del 110% che emergono dai dati Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), pubblicati nel report «Statistiche Super Ecobonus 110%», aggiornati ai primi di agosto 2021. Le detrazioni ammesse di progetto sono state, ai primi di agosto, oltre 4,7 miliardi; quelle riconosciute nell'ambito del 110% sono arrivate a 5,2 miliardi. Ai primi di giugno, le detrazioni programmate erano oltre 2,7

miliardi di euro.

Da aprile, primo mese del monitoraggio Enea, ai primi di giugno sono stati quasi 19 mila gli immobili coinvolti in progetti interessati alla detrazione fino ad arrivare a 24 mila lavori agli inizi di luglio. Ai primi di agosto, dei 32.065 cantieri aperti, gli edifici unifamiliari (16.573 quelli coinvolti dai lavori) e le unità immobiliari indipendenti (11.510) sono le tipologie di edifici che hanno maggiormente beneficiato del superbonus; meno invece gli edifici condominiali (3.982). Questi ultimi, tuttavia, hanno registrato un valore ammesso a progetto in detrazione pari a oltre 2,1 miliardi di euro; mentre per gli edifici unifamiliari è pari a oltre 1,6 miliardi di euro e poco più di un miliardo per le unità immobiliari indipendenti.

Il numero di asseverazioni dei lavori (Asid) ricevute sale a 38.432. Agli inizi di giugno, erano 21.756 le ricevute per

l'asseverazione, 12.062 ad aprile, 16.227 a maggio.

A livello di distribuzione geografica, la Lombardia continua ad essere la prima regione per numero di interventi. Sono oltre 4 mila, infatti, i cantieri aperti nella regione per un ammontare ammesso a progetto in detrazione pari a 712.652.475,20 euro, seguita da Veneto (3.990 edifici interessati per un ammontare ammesso a progetto in detrazione pari a 468.623.729,72 euro) e Lazio (3.190 edifici per un ammontare ammesso a progetto in detrazione pari a 460.474.095,13 euro). Mentre, Valle d'Aosta, Molise e Liguria, rimangono le regioni con il minor numero di interventi agevolati, seppur con un aumento del numero di pratiche rispetto a maggio (rispettivamente +19, +121 e +153). Da rilevare anche Sicilia (2.379 interventi) e Puglia (2.634), che rientrano tra le prime dieci regioni per numero di inter-

venti interessati dall'agevolazione. Degli oltre 84 mila soggetti beneficiari, sono soprattutto le persone fisiche (81.301) e 1.869 altri soggetti a voler avvalersi della detrazione fiscale maggiorata. Le onlus sono 190 e le società sportive 53. I primi di giugno, erano oltre 42.000 i beneficiari persone fisiche degli interventi agevolati, seguiti da altri 1328 altri soggetti, 86 Onlus e 21 società sportive. Riguardo, invece, alla distribuzione per tipo di intervento, gli interventi trainati su singole unità immobiliari sono i lavori più interessati (76.620 per un ammontare ammesso a progetto in detrazione pari a oltre 2,1 miliardi di euro), seguiti dagli interventi trainanti sull'impianto (24.624 interventi per un valore ammesso a progetto in detrazione di 640,2 milioni di euro) e da quelli sull'involucro (18.958 per oltre 1,9 miliardi).

© Riproduzione riservata



L'ente appaltante

Da novembre addio ai tetti percentuali sui subappalti
Eventuali limitazioni da valutare caso per caso — p. 20

Da novembre addio ai limiti sui subappalti

Nuovi criteri. Prevista una valutazione gara per gara delle stazioni appaltanti per un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto



Pierdanilo Melandro

Una modifica della vigente disciplina sul subappalto, più volte rinviata in passato, è stata richiesta dall'Europa che con la direttiva 24 del 2014 e con tre sentenze dalla Corte di giustizia aveva censurato l'esistenza di limiti quantitativi fissati per legge.

La questione è stata risolta con il decreto Semplificazioni (legge 108/21) con una manovra in due tempi:

- fino al 30 ottobre 2021 le preesistenti soglie vengono accorpate e complessivamente portate a non più del 50% dell'importo contrattuale;
- dal 1° novembre 2021 entreranno in vigore regole in linea con l'impostazione euro-unitaria.

In particolare, il nuovo Dl Semplificazioni è intervenuto sia sul regime transitorio previsto dal Dl "Sblocca-cantieri" del 2019 - che fissava, fino al 30 giugno prossimo, il limite per il ricorso a detto istituto al 40% dell'importo complessivo del contratto - sia "a regime", con modifiche dirette sul Codice dei contratti pubblici.

Fino al 31 ottobre 2021, quindi, viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, viene abro-

gato il regime transitorio sopra descritto, di cui al decreto "Sblocca-cantieri"). Ciò, anche in deroga al limite del 30% fissato dal Codice per le categorie cosiddette Sios (strutture, impianti e opere speciali).

Dal 1° novembre 2021, invece, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:

- 1 delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie Sios;
- 2 dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire più tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3 di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il sisma 2016.

Da tale data, quindi, verrà definitivamente meno il limite generale per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa a una valutazione

"gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza. A decorrere sempre dal 1° novembre 2021, viene altresì prevista l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie Sios nonché la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Sin dall'entrata in vigore del Dl (1° giugno) viene disposto il divieto di affidare a terzi la «prevalente esecuzione» delle «lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti» e «dei contratti ad alta intensità di manodopera». Tale previsione sembra rappresentare un principio generale con il quale il legislatore intende frenare il ricorso a una sostanziale cessione del contratto da parte dell'appaltatore. Per entrambe le fattispecie, il massimo subappaltabile sarà, dunque, pari al 49,99%, fermo restando il limite generale del 50% dell'intero contratto. Sempre dal 1° giugno è in vigore l'abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate in

subappalto. Novità di rilievo consiste nella previsione che impone al subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe ga-

rantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e sia-

no incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Per rispettare l'obbligo, inoltre, sarà necessario che le stazioni appaltanti richiedano al subappaltatore di dire il Ccnl applicato in fase di autorizzazione del subappalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Procedure

Cosa cambia per chi vince la gara

È possibile subappaltare interamente i lavori dopo avere vinto una gara d'appalto?

Dal 1° giugno 2021 è scattato il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Tale previsione sembra rappresentare un principio generale con il quale il

legislatore intende frenare il ricorso a una sostanziale cessione del contratto da parte dell'appaltatore. Per entrambe le fattispecie, il massimo subappaltabile è, dunque, pari al 49,99%, fermo restando il limite generale del 50% dell'intero contratto

Le due fasi

1

FINO AL 31 OTTOBRE 2021

Limite al 50%

Viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50% dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture (di conseguenza, viene abrogato il regime transitorio dello "Sblocca-cantieri"). Ciò, anche in deroga al limite del 30% fissato dal Codice per le categorie cosiddette Sios.

2

DAL 1° NOVEMBRE 2021

Cambia da gara a gara

Le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire in base alle caratteristiche dell'appalto, alla sicurezza in cantiere e al pericolo di infiltrazioni criminali



Progettazione ed esecuzione
Per le stazioni appaltanti
la leva dell'appalto integrato
Prorogate le principali norme
dello Sblocca cantieri — p. 21

Resta possibile il ricorso all'appalto integrato

L'opzione. L'operatore economico dovrà presentare un'offerta progettuale con i contenuti di una progettazione definitiva o della progettazione definitiva ed esecutiva

Francesco Carnovale

La legge 108/21 di conversione del Dl 77/21 conferma la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione e l'esecuzione delle opere del Pnr e del Pnc. L'articolo 48, comma 5, del testo normativo, così come proposto dall'esecutivo, è stato infatti integralmente confermato in sede di conversione dal parlamento. Invero, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnr e dal Piano nazionale complementare le stazioni appaltanti (Sa) destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica (Pfte).

Lo strumento ancora non è pienamente fruibile dalle stazioni appaltanti in quanto non sono ancora stati definitivi i contenuti essenziali dei documenti necessari all'elaborazione del Pfte. È utile però precisare che il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) e il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp), proprio in vista della conversione del decreto legge, hanno già avviato nelle scorse settimane un'intensa e proficua attività di condivisione con gli stakeholder sui contenuti del Pfte.

A breve, quindi, potremmo avere il provvedimento del presi-

dente del Cslp previsto dal comma 7 dell'articolo 48 e i riferimenti al contenuto minimo del livello progettuale afferente lo studio di fattibilità tecnico economico da porre a gara.

È confermata la previsione secondo la quale «l'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo».

L'operatore economico (Oe), pertanto, dovrà presentare un'offerta progettuale che contenga i contenuti di una progettazione definitiva o della progettazione definitiva ed esecutiva. L'offerta dovrà indicare sia nel caso del solo progetto definitivo, sia del definitivo ed esecutivo, distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Altri, tre elementi di portata semplificatoria sono confermati in sede di conversione:

1 è sempre convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica con le modalità di cui all'articolo 14 bis della legge 241/90, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario; 2 alla Conferenza dei servizi partecipa anche l'affidatario, che dovrà recepire le eventuali pre-

scrizioni;

3 tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di progettazione superiore.

Sarà il responsabile unico del procedimento (Rup) a validare e approvare ciascuna fase progettuale ed è previsto, inoltre, il punteggio premiante attribuito all'Oe che utilizzi nella progettazione metodi e strumenti Bim.

Tale ultima previsione, nonostante indichi precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili e in formato aperto non proprietario, tuttavia appare necessitare di coordinamento con il Dm 560/17.

Se da un alto il parlamento ha confermato l'intento del governo di fornire alle stazioni appaltanti destinatarie dei fondi Pnr e Pnc una soluzione tecnica concreta per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 2026, dall'altro all'articolo 52, comma 1, del Dl 77/21, confermato dalla legge 108/21, non ha dimenticato le altre stazioni appaltanti destinatarie di altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'appalto integrato tout court.

Infatti, il mero rimando all'articolo 1, comma 1, alinea 1.1, del Dl 32/19 (cosiddetto Sblocca cantieri) previsto dall'articolo 52 del decreto Sem-

plificazioni bis consentirà a tutte le più nel divieto di cui all'articolo 59 sospensione degli efferenti di tale
stazioni appaltanti di non incorrere del Dlgs 50/16 in quanto proroga la norma fino al giugno 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

La conferma

È possibile per le stazioni appaltanti affidare insieme la progettazione e l'esecuzione delle opere del Pnr e del Pnc. Invero, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnnr e dal Piano nazionale complementare le stazioni appaltanti (Sa) destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica (Pfte).

Operatività ancora parziale

Lo strumento in oggetto non è ancora pienamente fruibile dalle stazioni appaltanti in quanto non sono ancora stati definitivi i contenuti essenziali dei documenti necessari all'elaborazione del Pfte.

Il coordinamento La progettazione e l'esecuzione

Quali sono i compiti assegnati al responsabile unico del procedimento (Rup)?

Il responsabile unico del procedimento (Rup) è una figura chiave, in quanto è chiamato a validare e ad approvare ciascuna fase progettuale. È previsto, inoltre, il punteggio premiante attribuito all'operatore economico che utilizzi nella progettazione metodi e

strumenti Bim (building information modelling). Tale previsione, nonostante indichi precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili e in formato aperto non proprietario, deve essere coordinata con il decreto ministeriale 560/17



Prorogate tutte le principali norme dello Sblocca cantieri

La priorità

Benedetta Valcastelli

L'articolo 52 del nuovo Dl Semplificazioni, convertito dalla legge 108/21, interviene sul Dl 32/19 (decreto Sblocca cantieri) e definisce prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti. La legge di conversione lascia sostanzialmente intatto l'impianto della norma e le proroghe ivi previste, estendendo le misure di semplificazione procedurale già introdotte dall'articolo 44 del Dl 77/21 per le opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, anche destinate alla difesa nazionale.

L'articolo 52, lettera a), n. 1.1 del Dl, proroga al 30 giugno 2023 la sospensione:

- 1 dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle centrali di committenza secondo le modalità di cui all'articolo 37, comma 4 del Codice tranne che per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc;
- 2 del divieto di appalto integrato - vale a dire l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori - dell'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'Anac.

È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità di utilizzare l'inversione procedimentale con cui le stazioni appaltanti possono deci-

dere che le offerte siano esaminate prima della verifica della busta amministrativa. Sono inoltre prorogate fino al 2023 le semplificazioni già previste per gli anni 2019, 2020 e 2021 per l'affidamento, rispettivamente, delle opere di cui risulta finanziata solo l'attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria solo in base al progetto definitivo.

È inoltre disposta la proroga dal 2021 al 2023 della previsione della redazione di una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti

Ancora, è confermata fino al 30 giugno 2023 la deroga sul parere obbligatorio per i lavori pubblici espresso dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici che, fino a tale data, esprime il parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore a cento milioni di euro.

Slitta dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice.

Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 216, comma 1-bis del Codice, è prorogato al 2023 il termine entro il quale sono approvate dal soggetto aggiudicatore le varianti da apportare al progetto definitivo, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere.

Viene poi prorogata al 31 dicembre 2023 la sospensione delle verifiche sulle cause di esclusione in sede di gara riferite al subappaltatore. Quale novità introdotta dalla legge di conversione, viene modificato l'articolo 4 del Dl 32/19, che disciplina gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari: slitta al 31 dicembre 2021 il termine (già fissato al 30 giugno 2021) per adottare i Dpcm volti a individuare gli interventi per i quali disporre la nomina di tali commissari straordinari.

Inoltre la legge di conversione - estende le misure di semplificazione procedurale in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, anche ad alcune opere destinate alla difesa nazionale.



INDUSTRIA

L'aerospazio piemontese accelera con le start up

È in crescita con ricavi per 5 miliardi l'anno il settore aerospaziale in Piemonte, che forte di 5 big - tra cui Leonardo - e 380 Pmi, vuole accelerare con l'aiuto di start up. —a pagina 16

L'aerospazio avanza in Piemonte Ricavi a 5 miliardi e 15mila addetti

Industria

Nel polo Leonardo, Thales Alenia, Collins, Avio Aero, Mecaer e anche 380 Pmi

Il distretto firma un'alleanza con tre incubatori universitari di start up

Filomena Greco

TORINO

Conta 5 big player - Leonardo, Thales Alenia, Collins, Avio Aero, Mecaer Aviation Group - e 380 Pmi, con un fatturato arrivato a quota 5 miliardi di euro e una missione: crescere grazie anche all'aiuto delle start up. L'aerospazio Made in Piemonte, al centro del piano di rilancio della manifattura della regione, punta a rafforzare i rapporti con gli incubatori piemontesi per accelerare trasferimento tecnologico e innovazione nella rete di aziende attive nel comparto. Protagonisti dell'iniziativa sono il Dap - Distretto Aerospaziale Piemonte, presieduto da Fulvia Quagliotti, con il direttore Marco Galimberti - e i tre incubatori di start up delle Università piemontesi, 2i3T dell'Università di Torino, l'I3P del Politecnico di Torino e l'ENNE3 dell'Università del Piemonte Orientale. Obiettivo è di coinvolgere il mondo delle start up nell'aerospazio puntando su una convenzione che possa contribuire

a creare una rete di relazioni focalizzata sui percorsi di ricerca e di sviluppo più avanzati. «Siamo lieti di aver lanciato questo progetto - spiega Andrea Romiti, vice presidente del Dap e promotore dell'iniziativa - perché siamo convinti che per essere una comunità dell'aerospazio a tutti gli effetti possa essere importante aprirci all'innovazione che le start-up sono in grado di apportare. Allo stesso tempo pensiamo che per le start up questa convenzione rappresenti un'occasione importante conoscere le imprese associate e i centri di ricerca, in modo da favorire opportunità di crescita». Tra gli obiettivi del Distretto c'è quello di diventare un vero e proprio acceleratore di business per le aziende associate, a cominciare dalle Pmi. I margini per crescere ci sono, basti pensare agli sviluppi industriali della new Space economy, tra nanosatelliti e nuovi servizi per lo spazio. Nella sede di Thales Alenia Space ad esempio sta nascendo il modulo di Axiom, che costruirà la prima stazione spaziale commerciale. Inoltre il produttore americano Exos Aerospace Systems & Technologies, che si occupa di razzi riutilizzabili con applicazioni nella ricerca scientifica e industriale, ha annunciato l'apertura a Torino della sua prima sede europea.

Il know-how costruito negli anni in Piemonte nel settore dell'aerospazio, che oggi conta circa 15mila addetti, ha proiettato la produzione del comparto sui mercati internazionali: il 100% delle produzioni dei big player per il settore spaziale va negli Stati Uniti secondo la rilevazione del Dap, quota che si assesta

all'85% se si considera il settore aeronautico, con esportazioni destinate agli Stati Uniti, l'Europa, il Sud Est asiatico e il Medio Oriente. Per le Pmi in particolare gli Stati Uniti si confermano il primo paese per le esportazioni (a quota 30%), seguiti dalla Germania al 25%.

La convenzione sarà firmata dal presidente del DAP Fulvia Quagliotti, insieme a Fiorella Altruda presidente del "2i3T", Giuseppe Scellato, presidente di I3P e Gian Carlo Avanzi, responsabile di ENNE3, sarà valida fino al 2023 e permetterà alle start up insediate negli incubatori interessati, la cui attività principale rientri nell'ambito aerospaziale, di aderire al Distretto Aerospaziale del Piemonte in qualità di associati e in forma agevolata, potranno usufruire di tutti i servizi e l'adesione sarà a titolo gratuito per i primi due anni. «Il Distretto Aerospaziale Piemonte considera questa iniziativa estremamente significativa - sottolinea la presidente Fulvia Quagliotti - perché le start up rappresentano una importantissima risorsa per la filiera dell'aerospazio, sono fonte di idee innovative, che possono essere tradotte in innovazione anche ad alto Trl, in collaborazione con le aziende del DAP».


Proprio l'aerospazio è al centro del progetto di rilancio industriale del Piemonte messo a punto da Regione, Confindustria Piemonte, Unione industriale di Torino e Camera di commercio, al centro della discussione aperta con il Governo Draghi e affidata al ministro Giancarlo Giorgetti. Centrale per il futuro dell'aerospazio Made in Piemonte sarà la cittadella dell'aerospazio destinata alle aree di Leo-

nardo in corso Marche. Un polo strategico, su cui la Regione ha stanziato 30 milioni di euro, a cui si aggiungeranno risorse del Pnrr, e che punta a rappresentare un progetto di riconversione urbana ma soprattutto un polo capace di mettere a sistema, in ottica di ecosiste-

ma, grandi aziende come Leonardo, Altec e Thales Alenia Space, Pmi, start up e il mondo della formazione e della ricerca, a cominciare dal Politecnico di Torino. Un progetto attrattivo, tanto che il Gruppo Angel, fondato da Vito Per-

rosa, ha deciso di aprire una nuova sede a Torino – in corso Trapani, a ridosso della futura Cittadella – con 15 nuove risorse tra ingegneri e tecnici. Due le aziende del gruppo che saranno presenti, Sital e Mermec, con un doppio focus, su attività aerospaziale e settore ferroviario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Space Economy

Thales Alenia Space Italia ed Officina Stellare hanno avviato un accordo di cooperazione industriale nelle nuove applicazioni legate alla Space Economy



RILEVAZIONE DEL DAP
Il 100% delle produzioni dei big player per il settore spaziale è esportato negli Stati Uniti



FONDI PUBBLICI
Centrale per il futuro dell'aerospazio made in Piemonte sarà la cittadella dell'aerospazio

Dal Consiglio di stato no al praticantato dai commercialisti

Consulenti del lavoro, dominus solo tra gli iscritti

I commercialisti non possono avere tirocinanti che intendono abilitarsi come consulenti del lavoro. Questo alla luce della riforma delle professioni del 2011/2012, che ha abrogato le precedenti disposizioni in materia di ordinamenti professionali. Negli ultimi anni, inoltre, «l'attività dei consulenti del lavoro ha assunto un profilo autonomo e specifico rispetto a quella dei dottori commercialisti», tanto da consentire lo svolgimento in maniera riservata di alcune azioni, come appunto l'assunzione di un praticante consulente del lavoro. È quanto affermato dal Consiglio di stato nella sentenza n. 5441 del 19 luglio 2021, con cui Palazzo Spada ha assunto le stesse conclusioni del Tar respingendo il ricorso del commercialista interessato, ma con motivazioni differenti.

La questione riguarda appunto un commercialista che aveva preso nel suo studio un giovane al fine di fargli svolgere il praticantato come consulente del lavoro. Il dominus svolge abitualmente alcune attività da consulente del lavoro e quindi si apprestava a prendere un tirocinante. Il Consiglio provinciale di zona dei consulenti del lavoro (Treviso) aveva però ri-

gettato la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti, per incompatibilità con il regolamento sul tirocinio applicato dall'ordine locale.

Il commercialista ha, quindi, presentato ricorso contro la delibera dell'ordine di Treviso. Tra le motivazioni avanzate dal ricorrente, in particolare, il contrasto con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 12/1979 (ordinamento professionale consulenti del lavoro) secondo cui «tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti possono essere assunti, oltre che dagli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, anche da altri professionisti, tra i quali rientrano quelli iscritti all'albo dei commercialisti». Quindi, secondo il ricorrente, se la legge permette al dottore commercialista di esercitare l'attività di consulenti del lavoro, deve essergli consentito anche di far svolgere presso di sé anche l'attività di praticantato per l'accesso alla professione.

Nel respingere il ricorso, il Consiglio di stato è partito dalla disciplina introdotta con il dl 138/2011 che ha riformato, insieme al dpr 137/2012, il sistema professionale italiano; nel

decreto veniva stabilito che «ogni normativa professionale previgente in contrasto con la riforma del settore deve ritenersi abrogata». Secondo i giudici di Palazzo Spada «si comprende allora come le disposizioni citate dall'appellante, riconducibili alla disciplina professionale risalente al 1979, che ammettevano lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione di consulente di lavoro anche presso i dottori commercialisti, non possano considerarsi più compatibili con gli odierni principi che regolano lo svolgimento dei tirocini professionali». Nella sentenza c'è infine un passaggio che evidenzia le differenze che ormai intercorrono tra le due professioni: «la disciplina alla quale fa riferimento l'appellante risale ad oltre 40 anni fa; nel frattempo, e specie negli ultimi anni, l'attività dei consulenti del lavoro ha assunto un profilo autonomo e specifico rispetto a quella dei dottori commercialisti».



Risposta del ministero dell'economia a una interrogazione di De Bertoldi apre alla legge di bilancio

Transizione 4.0 più conveniente

Verso la cessione a terzi. Per il Superbonus continua l'esame

DI CRISTINA BARTELLI

Transizione 4.0, la cedibilità del credito ripescata in legge di bilancio. Mentre per il Superbonus supplemento di indagine con Bruxelles. Sono queste alcune delle indicazioni che arrivano dalle risposte depositate dal ministero dell'economia ieri in commissione bilancio del Senato in risposta all'interrogazione presentata da Andrea De Bertoldi (Fli) sul trattamento contabile delle detrazioni fiscali del bonus 110% e del Transition plan 4.0.

Per il Superbonus il discrimine sta se riclassificarlo o meno come credito pagabile. Questa categoria di crediti non sono quelli legati alle detrazioni fiscali (i crediti non pagabili, quale è l'origine del Superbonus): «sono in corso riflessioni per comprendere se la trasferibilità del credito, che amplia significativamente la probabilità di effettivo utilizzo dell'agevolazione ben oltre la capienza fiscale del primo beneficiario, non comporti altresì il cambiamento della natura del credito da non pagabile a pagabile». È una fattispecie nuova per l'ufficio legislativo del ministero dell'economia tanto da richiedere approfondimenti alle autorità europee. Nella disamina il ministero puntualizza che i crediti non pagabili diventano inesigibili superata la capienza il limite della capienza fiscale. Sono registrati come riduzione delle entrate fiscali. Mentre i pagabili sono quelli per cui non si può prevedere con certezza se saranno integralmente fruiti dal beneficiario. In entrambi i casi sono in-

dicati come riduzione dei versamenti fiscali. Solo in sede di compilazione dei conti nazionali che le misure pagabili diventano spesa provvedendo a rettificare la voce delle entrate fiscali. Direzione diversa per il credito transizione 4.0, quest'ultimo secondo Istat ricade nella categoria dei crediti pagabili, perché diversamente dal Superbonus non comporta la decadenza del beneficio in assenza della capienza fiscale nell'anno in cui non è consentito l'utilizzo, non nasce come detrazione fiscale utilizzabile solo a riduzione delle imposte sul reddito, ma direttamente come credito che può essere utilizzato in compensazione di qualunque debito fiscale e contributivo direttamente afferente al reddito del beneficiario. Le conclusioni del ministero dell'economia sono che il credito di transizione 4.0 ha natura pagabile mentre il Superbonus no: «Su questa base» si legge nella risposta, «in occasione della prossima manovra di bilancio si lavorerà per rendere più efficiente l'utilizzo del credito, eventualmente anche valutando la possibilità di rendere ammissibile la facoltà di cessione».

Andrea De Bertoldi valuta poca coraggiosa la presa di posizione del governo sul punto: «mi sarei atteso dal governo più coraggio sui blocchi imposti da Bruxelles sulle detrazioni del Transition plan 4.0. Invece si è scelto di appiattirsi su quanto indicato da Eurostat che, in maniera erronea, ha interpretato questi crediti di imposta fonti di debito pubblico in quanto pagabili. Non è così».



ALLA CAMERA

Reclutamento Pa: sì alla fiducia sul decreto

Via libera dell'Aula della Camera con 386 sì e 43 no alla fiducia sul Dl reclutamento nella Pa. Il decreto legge contiene, in particolare, le misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le novità: selezioni in 100 giorni, un Portale unico per i bandi ed elenchi speciali per le alte professionalità, 1.000 esperti per aiutare le amministrazioni a realizzare nei tempi opere e progetti del Pnrr. Con il decreto che riforma l'accesso alla macchina pubblica viene anche sbloccato il tetto al salario accessorio, che potrà essere superato. Il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli, dopo l'esame al Senato è salito a 39 articoli assorbendo anche il Dl sul rafforzamento del ministero della Transizione ecologica. Dopo il via libera alla fiducia i lavori sono proseguiti in tarda serata con l'esame degli ordini del giorno presentati per arrivare alla votazione finale e alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale entro domenica.



Di Reclutamento, le stabilizzazioni non riguarderanno i professionisti

DI LUIGI OLIVERI

Le stabilizzazioni previste dal decreto reclutamento non riguarderanno i professionisti, ma soltanto i lavoratori a tempo determinato. L'articolo 1, comma 3, del d.l. 80/2021, allo scopo di dare una prospettiva futura ai lavoratori che saranno coinvolti nelle nuove modalità di assunzione, prevede una corsia privilegiata per l'ingresso definitivo nei ruoli della p.a. Tuttavia, la formulazione della norma appare chiara e non lascia spazio per stabilizzare i professionisti chiamati a svolgere attività con contratti di lavoro autonomo. La norma limita la possibilità di successiva stabilizzazione ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato: si tratta, per la precisione, dei soli contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Infatti, il comma 3 richiama i rapporti di lavoro dei successivi commi 4 e 5, lettera b). Il comma 4 consente alle amministrazioni di effettuare assunzioni anche applicando le modalità selettive previste dall'articolo 10 del d.l. 44/2021, convertito dalla legge 76/2021. Il comma 5, lettera b), specifica l'istituzione dell'elenco dal quale attingere il personale in possesso di un'alta specializzazione «per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato». Tutte le nor-

me aventi ad oggetto la stabilizzazione, quindi, riguardano esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Pertanto, non vi sarà spazio per la successiva stabilizzazione dei professionisti iscritti agli elenchi di cui si occupa il comma 5, lettera a) ed assunti secondo le modalità specificate nei successivi commi 7 e 8. Dunque, nel caso di reclutamento attraverso contratti d'opera intellettuale, i professionisti non potranno essere coinvolti nei futuri processi di definitivo inserimento nei ranghi della p.a. Ciò appare coerente con tutte le norme relative alla stabilizzazione, proliferate a partire dalla prima legge finanziaria per il 2008 ed ininterrottamente ripetutesi per i successivi anni (la legge di conversione del d.l. 80/2021 proroga al 31.12.2022 le stabilizzazioni regolate dal d.lgs 75/2017): tali norme hanno sempre limitato la stabilizzazione ai soli dipendenti assunti con contratti di lavoro subordinato o, con modalità selettive meno di favore, reclutati mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nella consapevolezza che tali ultime forme di lavoro spesso, anche nella p.a., a ben vedere nascondono veri e propri lavori subordinati, mascherati, però, da contratti di lavoro autonomo.

